

## ALLEGATO 5 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Regolamento (UE) n. 2016/679** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- **Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 922 del 12/02/2015** che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (P.O.R.) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 2014/2020 e s.m.i..
- **Decisione di esecuzione C (2017) 6892 del 12/10/2017** che modifica la precedente decisione di esecuzione C (2015) 922 che approva determinati elementi del programma operativo "Piemonte".
- **Decisione di esecuzione C (2019) 564 della Commissione Europea del 23/1/2019** che modifica la decisione di esecuzione C (2015) 922 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Piemonte FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Piemonte in Italia.
- **Decisione della Commissione Europea C (2014) 8021** che approva l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, del 29 ottobre 2014, come modificato dalla decisione della Commissione europea C(2018)598 dell'8 febbraio 2018.
- **Regolamento (UE) 2016/679** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".
- **Regolamenti unionali che disciplinano il funzionamento dei fondi SIE**
  - n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e s.m.i, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 e s.m.i.;
  - n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sulle attività dei Fondi strutturali per il periodo 2014/2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;
  - n. 288/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i.;
  - n. 480/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i.;
  - n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati e s.m.i.;
  - n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
  - n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/07/2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.

1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) 966/2012 e s.m.i..

- **Regolamenti e normativa europea per gli aiuti di Stato**

- Raccomandazione della Commissione del 6/05/2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato e s.m.i. pubblicato sulla G.U.U.E. L. 187 del 26/06/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/184 della Commissione, del 14/06/2017 (pubblicato sulla GUUE L. 156 del 20/06/2017).

- **Normativa nazionale e provvedimenti correlati:**

- Regio Decreto 16/03/1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e s.m.i.;
- L. 7/08/1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
- D. Lgs. 8/07/1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della L. 30/07/1998, n. 274) e s.m.i.;
- D. Lgs. 31/03/1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15/03/1997, n. 59) e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i.;
- art. 5-bis del Decreto L. 24/01/2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, in L. 24/03/2012, n. 27, dedicato al rating di legalità per le imprese;
- L. 27/01/2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento);
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20/02/2014 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto-L. 24/01/2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/03/2012, n. 27);
- delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato 15/05/2018 n. 27165 (Regolamento attuativo in materia di rating di legalità);
- L. 4/08/2017, n. 124 (L. annuale per il mercato e la concorrenza) e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5/02/2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020) e s.m.i.;
- D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE "Regolamento generale sulla protezione dei dati");
- D. Lgs. 12/01/2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19/10/2017, n. 155).

- D. Lgs. 30.05.2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
  - D. Lgs. 3.03.2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
  - D. Lgs. 4.07.2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”;
  - D. Lgs. 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.” (GU n. 175 del 28 luglio 2017);
  - L. 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza (GU n. 189 del 14-08-2017);
  - Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in G.U. 11/08/2018, n. 186).
- **Atti normativi ed amministrativi regionali**
    - L.R. n. 3 del 11.03.2015 e s.m.i. “Disposizioni regionali in materia di semplificazione” (artt. 39-42)
    - L.R. n. 34 del 22.11.2004 e s.m.i. “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”
    - L.R. n. 14 del 14/10/2014 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);
    - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-89 del 11/07/2014 “Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione”;
    - D.G.R. n. 24 – 2725 del 29.12.2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 52 del 31.12.2015, che definisce i contenuti generali della misura "Efficienza energetica ed energia rinnovabile nelle imprese"
    - Deliberazione della Giunta Regionale n.23-4231 del 21/11/2016 “Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 123. Designazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale quale Autorità di Gestione e del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie quale Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Programmazione 2014/2020 - CCI 2014IT16RFOP014”;
    - Determinazione Dirigenziale n. 760 del 6/12/2016 avente ad oggetto Programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Programmazione 2014/2020 - CCI 2014IT16RFOP014. Approvazione della "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione", da ultimo aggiornata con Determinazione dirigenziale n. 518 del 21/11/2018;
    - Deliberazione della Giunta Regionale 15/02/2019, n. 24-8411 Regolamento (UE) n. 1303/2013. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione C (2019) 564 del

23/01/2019 che modifica la decisione di esecuzione C (2015) 922 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Piemonte FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Piemonte in Italia;

- D.G.R. n. 23-1253 del 30.03.2015 con la quale è stato approvato il Documento preliminare alla Pianificazione energetica ambientale regionale
- D.G.R. 23.02.2009, n. 63-10873 "D.G.R. 05.05.2008 n. 22-8733. Integrazione dei criteri relativi agli impianti di cogenerazione alimentati con biogas da digestione anaerobica di effluenti zootecnici e di scarti derivanti da attività agricola e dal settore agroalimentare per la produzione di energia elettrica e termica" e s.m.i.
- D.G.R. 5.05.2008 n. 22-8733 "Criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico e di progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse come combustibili" e s.m.i.
  - Determinazione dirigenziale n. 66 del 3.03.2016 del Settore Tutela Acque, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio con oggetto "Approvazione delle Linee Guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche"
  - Determinazione Dirigenziale n. 760 del 6/12/2016 avente ad oggetto Programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Programmazione 2014/2020 - CCI 2014IT16RFOP014. Approvazione della "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione", da ultimo aggiornata con Determinazione dirigenziale n. 552 del 11/10/2019;
  - "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2014-2020", predisposto in conformità all'art. 110 del Reg (UE) 1303/2013 e approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR in data 12 giugno 2015 e s.m.i.

**NB. Per facilità di consultazione, di seguito si riporta parzialmente il testo del Reg.(UE) n. 651/2014 - articoli 38, 40 e 41 che si riferiscono nello specifico agli interventi ammissibili sul presente bando**

**"Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento" - art. 40, Regolamento (UE) 651/2014"**

(...) Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a capacità installate o ammodernate di recente.

La nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (56). Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

I costi ammissibili corrispondono ai costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa

capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza. (...)

<b>Art. 40 - Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento</b>	Piccola impresa	Media impresa	Grande Impresa
Intensità dell'aiuto	65%	55%	45%

**“Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica” - art. 38, Regolamento (UE) 651/2014**

(...)I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:

- a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;
- b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

Non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore. (...)

<b>Art. 38 - Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica</b>	Piccola impresa	Media impresa	Grande Impresa
Intensità dell'aiuto	50%	40%	30%

**Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili - art. 41, Regolamento (UE) 651/2014**

(...)Gli aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili si riferiscono esclusivamente a nuovi impianti, non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.

Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono esentati dall'obbligo di notifica solo nella misura in cui gli investimenti sovvenzionati sono utilizzati esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Tuttavia, gli aiuti agli investimenti per la conversione di impianti esistenti di biocarburanti prodotti da colture

alimentari in impianti di biocarburanti avanzati sono esentati a norma del presente articolo, purché la produzione di colture alimentari sia ridotta proporzionalmente alla nuova capacità.

Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.

L'aiuto non è concesso per le centrali idroelettriche che non sono conformi alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo.

Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.

I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:

- a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;
- b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;
- c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente. (..)

<b>Art. 41 - Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili</b>	Piccola impresa	Media impresa	Grande Impresa
Intensità dell'aiuto calcolata in base alle lettere a) o b)	65%	55%	45%
Intensità dell'aiuto calcolata in base alla lettera c)	50%	40%	30%